

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1877

effetti gravissimi, è ammessa a prestarla nei pubblici giudizi civili e penali.

Credo adunque che non si possa sfuggire al rimprovero di una contraddizione, quando si prova ripugnanza ad approvare l'attuale modestissimo progetto di legge, dopo essersi ammesso che la donna possa senza pericolo, senza danno, esercitare diritti assai più gravi e più importanti, prerogative ben più ardue e pericolose.

Quando l'onorevole Spantigati non teme che questa madre di famiglia, vedovata del marito, libera amministratrice e dispositrice del suo patrimonio, sia ingannata dall'amico o dall'amante, raggirata dagli uomini, sedotta, circonvenuta dalle loro arti fallaci, rovinando la propria famiglia e l'avvenire della sua prole; perchè mai egli dovrebbe temere che facendo compiere alla stessa donna un atto così indifferente, come è quello di prestare la sua presenza in un contratto, in una stipulazione, in cui non ha interesse, essa debba essere vittima di raggiri e d'inganni?

L'onorevole Spantigati crede le donne schiette e sincere: ebbene esse al bisogno narreranno al giudice i fatti come sono realmente avvenuti, perchè i testimoni non sono ad altro scopo chiamati ad assistere agli atti, se non per esercitare una specie di sorveglianza e di riscontro alle affermazioni del notaio, per contraddire o confermare giudizialmente i fatti che dal notaio nell'atto stesso furono narrati.

Egli dice che la donna generalmente è un testimone veritiero; ed invero è esatta l'osservazione che sono comparativamente rari i processi di falsa testimonianza contro le donne, benchè sia gratuita e smentita dalle statistiche penali l'allegazione della loro frequente impunità. La conclusione non può esser altra, se non che la donna, se tali sono le sue qualità, sarà il più idoneo, il migliore dei testimoni, anche in preferenza degli uomini.

Laonde per me è dimostrato, o signori, che quando si vada a ricercare la causa vera ed unica della esclusione delle donne dall'esser testimoni negli atti pubblici, e nei testamenti, la si debba trovare necessariamente nelle antiche tradizioni, nella influenza delle vecchie idee romane. Lo ha detto l'ultimo degli scrittori in questa materia, giureconsulto altamente autorevole, il LAURENT: « Ce sont des idées romaines, incompatibles avec nos idées modernes. » Ho molta fede nell'opinione di questo scrittore, i cui lavori rappresentano l'ultimo progresso degli studi del diritto civile in Europa.

Conchiudendo, non aggiungerò che una sola parola. Leggi di questa specie possono non presentarsi; io stesso ho detto da principio che non avrei pensato a presentare l'attuale disegno di legge per iniziativa del Governo. Ma dopo che fu presentato

e discusso, riflettete, o signori, misurate l'impressione che produrrebbe in tutto il mondo civile un voto dell'Assemblea legislativa italiana, che lo rigettasse. Non sarebbe giudicato un voto poco galante, ciò importerebbe nulla; ma un voto ingiusto, dominato da vecchi pregiudizi, non conforme ai tempi ed al sociale progresso. Sarebbe pur troppo creduto che i legislatori italiani qui vivono, respirando l'atmosfera della vecchia Roma capitolina, e perciò si ostinano oggi ancora a considerare la donna come era considerata dagli istituti della vecchia società romana. La Camera ci pensi, e salvi l'Italia moderna da così ingiusti giudizi.

**PRESIDENTE.** Siccome ho annunziato alla Camera, l'ultima redazione concordata tra la Commissione e il Ministero è la seguente, e come emendamento ha la precedenza; ne do lettura:

« Sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. »

Come vede la Camera, quest'articolo comprende i due articoli del progetto della Commissione. Sicchè, votando quest'articolo, la legge è completa.

Metto dunque ai voti l'articolo del quale ho dato lettura.

Coloro i quali sono d'avviso che debba essere approvato, sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova rimane approvato.)

Prima di passare alle votazioni per scrutinio segreto, do lettura di un'interrogazione fatta all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

È la seguente:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia intorno ad alcune riforme del Codice di procedura civile.

« Del Giudice. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Da quanto privatamente mi annunziò l'onorevole Del Giudice, appresi che egli vorrebbe interrogarmi sopra alcune modificazioni che crede potersi introdurre nelle disposizioni del Codice di procedura civile, che riguardano le esecuzioni sugli immobili.

Siccome vi è un progetto di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Dell'Angelo su questo medesimo argomento, così pregherei la Camera di mettere all'ordine del giorno di quella tornata, in cui si discuterà la proposta dell'onorevole Dell'Angelo, anche l'interrogazione dell'onorevole Del Giudice, avendo i due argomenti tra loro intima connessione.

**PRESIDENTE.** Se ne terrà discorso dopo le feste di Pasqua.

Si procede all'appello nominale per la votazione